



Comune di San Michele Salentino

Provincia di Brindisi

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 29/04/2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – ANNO 2016

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di APRILE alle ore 11:10, nella sala di rappresentanza del Comune suddetto sita in via Pascoli. Alla Straordinaria di 1^a convocazione di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Avv. Pietro EPIFANI	Si		7	P.a. Giovanni ALLEGRINI	Si	
2	Sig. Pino TRINCHERA	Si		8	Sig. Cosimo Antonio VITALE	Si	
3	Sig. Giuseppe CICIRIELLO	Si		9	Rag. Marcello SPINA	Si	
4	Sig.ra Pompea CAPPELLI	Si		10	Sig. Antonio CIRACÌ		Si
5	Avv. Maria Stella MENGA	Si		11	Sig. Vitantonio SCATIGNA	Si	
6	Dr. Alessandro TAMBURRINO	Si					

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. Sig. Pino TRINCHERA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Segretario Generale Dott.ssa Marilena CAVALLO.

La seduta è pubblica.

IL PRESIDENTE

Dopo aver introdotto l'argomento posto al n. 3 dell'ordine del giorno, invita l'Assessore Menga a relazionare in merito.

Dopo ampia discussione il Presidente pone a votazione l'argomento che per alzata di mano fa riscontrare il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri votanti n. 10

Consiglieri astenuti n. 0

Voti favorevoli n. 6

Voti contrari n. 4 (Spina, Vitale, Allegrini Scatigna)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 04/08/2014, il quale all'articolo 14 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con delibera di C.C. n. del , dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2016 di € 875.247,53 così ripartiti:

COSTI FISSI € 529.952,19

COSTI VARIABILI € 345.295,34

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 28/07/2015, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2015;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri

generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013 e le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

Tenuto conto, inoltre che:

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2016, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti cdi seguito nelle tabelle specificate;

Visto inoltre il capo IV del vigente Regolamento TARI, il quale disciplina le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni dal tributo;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in*

anno”;

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.Lgs. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore Economico –Finanziario;

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 14 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come di seguito:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

(METODO NORMALIZZATO)

CAT.	DESCRIZIONE	MQ. TOTALI	KA APPL.	N. UTENZE	KB APPL.	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
1	Nucleo familiare 1 componente	122827	0,81	2030	1	1,22	47,90
2	Nucleo familiare 2 componente	80359	0,94	786	1,8	1,41	86,22
3	Nucleo familiare 3 componente	49468	1,02	465	2,1	1,53	100,59
4	Nucleo familiare 4 componente	51952	1,09	485	2,5	1,64	119,75
5	Nucleo familiare 5 componente	14414	1,1	134	2,9	1,65	138,91
6	Nucleo familiare 6 componente	3540	1,06	35	3,4	1,59	162,86

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

(METODO NORMALIZZATO)

CAT	DESCRIZIONE	MQ. TOTALI	KC APPL.	N. UTENZE	KD APPL.	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2578	0,63	24	5,5	1,58	1,1
2	Cinematografi e teatri	0	0,33	0	4,12	0,83	0,83
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	5951	0,44	37	3,2	1,10	0,64
4	Campeggi, distributori di carburanti	30	0,63	2	5,53	1,58	1,11
5	Stabilimenti balneari	0	0,35	0	3,1	0,88	0,62
6	Esposizioni, autosaloni	9136	0,34	42	5,04	0,85	1,01
7	Alberghi con ristorante	0	1,01	0	8,92	2,54	1,79

ORIGINALE

8	Alberghi senza ristorante	0	0,85	0	7,5	2,13	1,51
9	Case di cura e riposo	861	0,9	2	9,62	2,26	1,94
10	Ospedali	0	0,86	0	7,55	2,16	1,52
11	Uffici, agenzie, studi professionali	4126	0,9	76	10,3	2,26	2,07
12	Banche ed istituti di credito	401	0,48	3	6,93	1,20	1,39
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, ferramenta ed altri beni durevoli	6768	0,85	53	8,7	2,13	1,75
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	298	1,01	6	8,88	2,54	1,79
15	Negozi particolari quali filateria, tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	21	0,56	1	8	1,41	1,61
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	1,19	0	10,4 5	2,99	2,10
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1032	1,19	16	10,4 5	2,99	2,10
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1845	0,77	16	9,11	1,93	1,83
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1443	0,91	21	8,02	2,28	1,61
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1155	0,33	7	8,25	0,83	1,66
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	449	0,45	5	8,11	1,13	1,63
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1890	3,4	22	14,9 7	8,53	3,01
23	Mense, birrerie, hamburgerie	0	2,55	0	22,4	6,40	4,51
24	Bar, caffè, pasticcerie	1987	2,56	23	11,2 5	6,43	2,26
25	Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2340	1,56	28	6,85	3,92	1,38
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	1,56	0	13,7 7	3,92	2,77
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	372	4,42	7	19,4 7	11,09	3,92
28	Ipermercati di generi misti	0	1,65	0	14,5 3	4,14	2,92
29	Banchi di mercato di generi alimentari	0	3,35	0	29,5	8,41	5,93
30	Discoteche, night club	0	0,77	0	6,8	1,93	1,37

2) di quantificare in € 919.009,91 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

4) di fissare le seguenti scadenze di versamento per il corrente esercizio:

- 30/06/2016 (1^rata- rata unica)

- 30/08/2016 (2^ rata)

- 30/10/2016 (3^ rata)

- 30/12/2016 (4^ rata)

5) di dichiarare, a seguito di separata votazione e con il seguente risultato, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000:

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri votanti n. 10

Consiglieri astenuti n. 0

VOTI FAVOREVOLI N. 6

VOTI CONTARI N. 4 (Spina, Vitale, Allegrini Scatigna)

ORIGINALE

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Segretario Generale
Dott.ssa Marilena CAVALLO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Pino TRINCHERA

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

San Michele Salentino
26/04/2016

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Angelo Raffaele FILOMENO)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Michele Salentino
26/04/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Angelo Raffaele FILOMENO)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

San Michele Salentino, li 29/04/2016

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Alberta D'ORIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 456

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 03/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 03/05/2016

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Alberta D'ORIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Marilena CAVALLO